

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra **CATALDI Nicoletta** (C.F.: CTLNLT69S54L109Q),
rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto che
individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a
cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente
alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi**
(C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni
di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C.
studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE PER LA

PROVINCIA DI BARI - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Bari, Via Re David n. 178/f, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021**, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE";
- **della Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE"

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata cancellata dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione;

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- della nota **n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14**

-07-2021, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone ***"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"***, nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società **Unimorfe International** in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

frequenza di uno specifico corso;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto della ricorrente all'inserimento nelle G.A.E. della c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso l'istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" come da comunicazione di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2021.

PREMESSA

La ricorrente, come meglio indicata in epigrafe, ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, **attraverso l' Evergood Advisors Campus University, in data 18.06.2020.**

Il predetto titolo, come tutti i titoli esteri, **dev'essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tale titolo dev'essere utilizzato secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Una volta conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ha presentato apposita domanda al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato da codesto On.le Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

Successivamente, in data 30.06.2020, l'odierna ricorrente proponeva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.A.E. per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado.

Successivamente, in data 06.08.2021, la docente Cataldi Nicoletta riceveva comunicazione a mezzo mail dal Sistema Informatizzato del Ministero dell'Istruzione dove le veniva comunicato di essere stata individuata per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso ADSS – Sostegno II Grado sulla provincia di BARI con assegnazione della sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" e, in data 09.08.2021 riceveva, sempre a mezzo a mail dal sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione, la comunicazione che la sua assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.09.2021 era stata registrata nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

In data 24.08.2021 l'odierna ricorrente riceveva comunicazione a mezzo mail dal Sistema Informatizzato del Ministero dell'Istruzione dove le veniva comunicato che l'assunzione sua assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 01.09.2021 presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" era stata cancellata dal sistema informativo del ministero dell'Istruzione.

In tutto questo il M.U.R., aveva emesso la nota n. 20446 del 14.07.2021 con la quale comunicava che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento.

Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

A seguito della pubblicazione da parte della nota M.U.R. n. 20446 del 14.07.2021, **l'Ambito Territoriale di Bari, procedeva a**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

pubblicare le nota di esclusione oggi impugnata con le quali, nel richiamare la nota n. 20446 del 14.07.2021 emessa dal M.U.R, procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dalle G.A.E. e, contestualmente, a revocare l'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE".

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto della nota del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

Alla luce di quanto fin qui affermato, **la Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo indeterminato inviata dal sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione in data 09.08.2021, la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Bari in data 25.08.2021, prot. n. 22003, la Nota M.U.R. prot.**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

n. 20446 del 14.07.2021, con la quale il Ministero ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, e che *“ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”*, **sono illegittime e meritano di essere annullate per i seguenti**

MOTIVI

VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL’ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO..

Gli atti impugnati violano, innanzitutto, **la Convenzione di Lisbona, ratificata dall’Italia con L. 11.07.2002 n. 148.**

La Convenzione di Lisbona, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Nella Convenzione di Lisbona, pertanto, **il percorso di studi circa il supporto didattico (Sostegno) si configura sic et simpliciter come corso universitario di specializzazione.**

Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti all'estero, non è regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs. 28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009,
secondo quanto confermato da codesto On.le Tar del Lazio **nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.**

Nella decisione, infatti, il Collegio ha precisato che *"la fattispecie non risulterebbe essere sussumibile nell'ambito della normativa europea che regola il riconoscimento professionale tra i Paesi membri, quanto piuttosto in quella che contempla la possibilità di riconoscimento di un titolo universitario conseguito in un altro Stato europeo, con conseguente applicazione, in luogo delle prefate direttive europee nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, del Trattato di Lisbona, così come recepito in Italia dalla legge n. 148/2002. Sul punto, occorre evidenziare come il nostro sistema risulti essere ancora culturalmente influenzato dal concetto di "equipollenza", inteso quale unica soluzione per ottenere il riconoscimento di un titolo universitario conseguito all'estero. Ad onta di tale tradizionale approccio metodologico, **tuttavia, al Collegio***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

preme precisare come l'art. 9 del richiamato disposto normativo abbia definitivamente abrogato la precedente procedura unica di equipollenza, dando così la stura ad un sistema di riconoscimento a geometrie variabili, influenzato dal diverso atteggiarsi, in concreto, dell'elemento teleologico.

In un contesto di tal fatta, pertanto, il riconoscimento "finalizzato" recepito nel nostro ordinamento postula che sia l'Autorità competente che l'iter procedimentale da seguire siano differenti in relazione ai diversi scopi per cui il riconoscimento del titolo universitario può essere chiesto. Così, laddove il riconoscimento fosse necessario ai soli fini accademici, ad esempio allo scopo di proseguire gli studi in Italia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148/2002 sarebbero le singole le Università nazionali e le istituzioni AFAM ad essere competenti alla ricezione ed alla valutazione della domanda. Nel diverso caso in cui, invece, il riconoscimento del percorso di studi universitario completato all'estero sia necessario per essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, a venire in rilievo sarebbe l'art. 5 della legge n. 148/2002, che effettua un espresso richiamo al regolamento di esecuzione. Quest'ultimo, adottato con d.P.R. n. 189/2009, all'art. 2 segnatamente, da leggersi in combinato disposto con l'art. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.), radica la competenza in capo alla Presidenza del

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ancora differente ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione fosse prodromico non già all'accesso al pubblico concorso ma soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati, la competenza sarebbe stavolta devoluta, ai sensi dell'art. 3 del richiamato d.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Quest'ultima norma, peraltro, non può non essere letta alla luce della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, con cui è stata disposta la soppressione del M.I.U.R. e la contestuale costituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, dovendosi pertanto fare riferimento a quest'ultimo in tema di riconoscimento di titoli universitari conseguiti all'estero, in quanto ormai distinto e separato ramo della pubblica amministrazione, con legittimazione, poteri e funzioni sue proprie in materia di università e ricerca."

Orbene, l'odierna ricorrente che ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno tramite **l'Evergood Advisors Campus University**, e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ottenere il riconoscimento finalizzato del titolo accademico non abilitante, a far data dal 14.07.2021 (data di emanazione della nota prot. 20446 oggetto di odierna impugnazione) **si vedrà non accolta e dichiarata improcedibile l'istanza di riconoscimento presentata.**

La normativa di riferimento, pertanto, è rinvenibile nella legge dell'11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona che, all'articolo 2, attribuisce alle Università il riconoscimento delle specializzazioni universitarie estere, e all'art. 5 stabilisce che il riconoscimento dei titoli accademici è operato da amministrazioni dello Stato, venendo dunque in rilievo la competenza regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009.

Il Dirigente del M.U.R., dott.ssa Paola FOLLI, nell'emettere la nota n. 20446 oggetto di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità alla Convenzione di Lisbona.

Relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all'estero, inoltre, è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti ai fini del conferimento di**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

incarichi di supplenza.

Successivamente l'Ambito Territoriale di Bari, procedeva a pubblicare le nota di esclusione oggi impugnata con la quale, nel richiamare la nota n. 20446 del 14.07.2021 emessa dal M.U.R, procedeva ad escludere l'odierna ricorrente dalle G.A.E. e, contestualmente, a revocare l'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE", precludendole, pertanto, la possibilità di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato finalizzata all'immissione in ruolo.

Il Dirigente dell'ambito territoriale di Bari, nell'emettere la comunicazione con la quale viene *"disposta l'esclusione dalle G.A.E. per la cdc ADSS – Sostegno e, contestualmente, della revoca dell'individuazione ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato"*, **ha agito in palese difformità alla Convezione di Lisbona nonché alle disposizioni contenute nella nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309**, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti ai fini del conferimento di incarichi di supplenza..**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Il presupposto da cui parte l'Ambito Territoriale di Bari è la nota del MUR del 14.07.2021 con la quale il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*.

Il M.U.R., pertanto, ha inteso operare una sorta di rigetto collettivo di massa delle istanze di riconoscimento presentate dai docenti italiani specializzati sul sostegno a Cipro tramite Evergood Advisors Campus University senza procedere ad alcuna analisi né valutare autonomamente l'equivalenza del percorso di studio.

E' evidente che il titolo di specializzazione sul sostegno, **TITOLO DI PER SÉ NON ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE, se è considerato, come nel caso di specie, un titolo di accesso a concorso pubblico (procedura**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

concorsuale) deve essere riconosciuto a norma dell'art. 2 D.P.R. 189/2002 con un'istanza indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di certo, **non essendo un titolo abilitante all'esercizio della professione, non può essere considerato un titolo finalizzato al rilascio di una qualifica professionalizzante come tale assoggettato alla disciplina del riconoscimento imposto dalla Direttiva comunitaria 2005/36/CE attuata in Italia per mezzo del D. Lgs. 206/2007.** Ebbene, l'art. 5 della L. 148/2002, dispone: ***"Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione"***.

Il regolamento di esecuzione in questione è il DPR 189/2009 che relativamente ai titoli che consentono l'accesso al pubblico impiego introduce una specifica disciplina rinvenibile nell'art. 2 e nella richiamata disciplina di cui all'art.38 del D. Lgs. 165/2001. Ed infatti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 189/2009 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148"

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

è stabilito espressamente che **"Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi 1.) Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi**, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego. **2.)** Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti: **a)** titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; **b)** certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; **c)** dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; **d)** bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso".

Con la nota n. 20446 oggetto di odierna impugnazione, il M.U.R. ha dunque deciso non solo **di non accogliere ma anche di dichiarare improcedibili collettivamente tutte le istanze di**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riconoscimento presentate dai docenti che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno a Cipro tramite Evergood Advisors Campus University, senza procedere ad alcuna analisi individuale, né valutare autonomamente l'equivalenza dei percorsi di studio.

Considerato che, nelle more delle determinazioni dell'amministrazione adita, in virtù del suddetto titolo professionale acquisito all'estero, l'odierna ricorrente è stata ammessa negli Elenchi Aggiuntivi delle GAE per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, e con il provvedimento impugnato, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna determinazione in ordine alla menzionata richiesta di riconoscimento, è stata esclusa dalla predetta graduatoria in ragione del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **per un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, senza la preventiva adozione del provvedimento che esaurisce il procedimento amministrativo cui la riserva inerisce – nella specie quello relativo alla richiesta di riconoscimento di qualifiche e titoli professionali esteri – non possa legittimamente procedersi a escludere il candidato da una graduatoria nella quale è stato condizionatamente ammesso.**

Si impone, pertanto, che, prima di ogni ulteriore determinazione, vi sia la necessità di una preventiva pronuncia

dell'Amministrazione sul punto del richiesto riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania, e che, fino a tale conclusiva determinazione, prevale l'interesse del ricorrente alla conservazione del posto in graduatoria acquisito per effetto della disposta ammissione con riserva.

A tal proposito il Consiglio di Stato in numerose recenti sentenze (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.10.2020 n. 6158) ha ricordato il principio a mente del quale l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che *esso osta a che la p.a., quando esamina una domanda di partecipazione proposta da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 06/10/2015, n.298).*

*In tale ottica, **le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione***

previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675).

Pertanto, a fronte della sussistenza in capo all'odierna ricorrente del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero, non sussistono i presupposti per il contestato diniego.

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto delle note del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento".

L'Amministrazione scolastica, infatti, non può rifiutarsi di valutare il titolo conseguito all'estero, in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini

dell'inserimento nelle I Fascia negli elenchi aggiuntivi delle G.A.E., pena disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti sia nelle GAE che nella I fascia delle G.P.S.

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)"*. Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann) **creando una disparità di trattamento**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, sono stati regolarmente inseriti con riserva sia nelle G.A.E. che nella I Fascia delle G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.

Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano**, dunque, **previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!**

VIOLAZIONE DI LEGGE – DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione dell'odierna ricorrente dalle G.A.E. è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale, tenuto unicamente alla costituzione delle apposite graduatorie, competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha

disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità degli istanti di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Bari.

Sicché anche relativamente al titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito all'estero dall'odierna ricorrente, non solo l'Ambito Territoriale di Bari è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3

COST.

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "*un canone di razionalità operativa*" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

a) discriminare l'odierna ricorrente escludendola G.A.E.

Le Amministrazioni resistenti, escludendo l'odierna ricorrente in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero non ancora riconosciuta in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.A.E., oltre a violare la Convenzione di Lisbona, **hanno palesemente violato il dettato costituzionale.**

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST. E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità delle medesime.

Il comportamento tenuto fin d'ora dalle Amministrazioni, in primo luogo dall'A.T. di Bari che ha inserito la candidata in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero non ancora riconosciuto in Italia secondo le normative vigenti dalle G.A.E., e successivamente con la nota 20446 del 14.07.2021, con la quale il M.U.R. comunica agli interessati che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, specificando, altresì, che "ove vi

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", operando di fatto un rigetto collettivo, **l'odierna ricorrente veniva esclusa dalle G.A.E. precludendole la possibilità di stipulare il contratto a tempo indeterminato finalizzato all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza,** violano palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: **se (e così è) l'odierna ricorrente soddisfa i requisiti previsti per accedere all'insegnamento, l'esclusione della stessa dalle G.A.E.** operata dall'A.T. di Bari convenuto in giudizio, richiamando il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito all'estero e non ancora riconosciuti, operato dal M.U.R. con la nota n. 20446 del 14.07.2021, **è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.**

Se, poi, la ricorrente appartiene al cosiddetto personale precario, per cui per essa la normativa primaria di riferimento si presta ad essere

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) *voluntas legis*, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento nelle G.A.E. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti nelle G.A.E., con l'esigenza esegetica dell'inserimento con riserva nelle predette graduatorie, per cui il Decreto di Esclusione emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, **finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinataria di contratto a tempo indeterminato (art. 4 Cost.).**

Alla luce dei suesposti motivi, **la Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo indeterminato inviata dal sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione in data 09.08.2021, la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Bari in data 25.08.2021, prot. n. 22003, la Nota M.U.R. prot. n. 20446 del 14.07.2021**, con la quale il Ministero ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, e che

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", **ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.***

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, **della Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo indeterminato inviata dal sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione in data 09.08.2021, della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Bari in data 25.08.2021**, prot. n. 22003, **della Nota M.U.R. prot. n. 20446 del 14.07.2021**, con la quale il Ministero ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, e che *“ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”*.

Il fumus, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.

Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che il diritto della ricorrente all’inserimento nelle G.A.E. della c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, mediante l’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, in corso di riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso l’istituto BAIS02004C I.I.S.S. “BASILE CARAMIA – GIGANTE” come da comunicazione di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2021, si deve porre alla dovuta attenzione che, **a causa di tali provvedimenti, l’odierna ricorrente, in possesso di titolo conseguito all’estero in attesa di riconoscimento, rischia adesso di vedersi perduta la possibilità di essere immessa in ruolo**.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sull'istanza cautelare ex. Art. 55 c.p.a., tanto da giustificare la richiesta di reinserimento in GAE nonché il reintegro in servizio, in via provvisoria, nei confronti della ricorrente **al fine di non perdere il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato conferitole in data 06.08.2021 da parte del Ministero, ORDINANDO al Ministero di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il ripristino della situazione giuridica preesistente anche previo ordine alle Amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente di essere reinserita nelle G.A.E. per la cdc ADSS e, contestualmente, essere reintegrata in servizio.**

In poche parole, l'odierna ricorrente, **qualora non le fosse consentito di essere reinserita nelle G.A.E. e, contestualmente, essere reintegrata in servizio,** la stessa non resterà priva della tanto agognata immissione in ruolo nonché di quello stipendio che costituisce per Lei l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Da qui l'esigenza dell' "**emanazione di una misura cautelare**

monocratica presidenziale, che consenta all'odierna ricorrente di poter essere reinserita in GAE e, contestualmente, essere reintegrata in servizio quale insegnante di sostegno così come individuata in data 06.08.2021".

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A.

L'odierna ricorrente, pertanto, adesso si trovano costretta a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti degli atti impugnati diventeranno definitivi, per cui la docente perderebbe il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ma anche gli anni di studio effettuati per conseguirlo, nonché la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo all'odierna ricorrente un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., ***negandole l'inserimento nelle G.A.E. e vedere svanita l'attribuzione dell'incarico a tempo indeterminato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106.***

Anche in ragione dell'esclusione dalle G.A.E. e contestuale perdita della possibilità di immissione in ruolo, dunque, la posizione della ricorrente

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Lazio ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini del reinserimento nelle G.A.E. e del reintegro in servizio, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;
- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR Lazio adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale,

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno;

NEL MERITO:

- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente,
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021**, prot. n. 22003, nella parte in cui dispone l'esclusione della docente Cataldi Nicoletta dalle GAE della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE";
- **ANNULLARE la Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo determinato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021 con la quale la docente Cataldi Nicoletta veniva informata che la Sua assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" con decorrenza giuridica 01.09.2021 è stata

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cancellata dal sistema informativa del Ministero dell'Istruzione;

- **ANNULLARE** per quanto di ragione i provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- **La nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0020446.14**

-07-2021, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. "Evergood Advisors Campus University", titolo conseguito all'estero (Cipro) nella parte in cui dispone ***"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"***, nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per mezzo della società **Unimorfe International** in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla ricorrente all'esito della

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

frequenza di uno specifico corso;

- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Bari, **di procedere a rettificare le graduatorie ad esaurimento (G.A.E.);**
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Bari di procedere al reinserimento della docente CATALDI Nicoletta nelle G.A.E. per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado;
- conseguentemente **ORDINARE** all'ambito territoriale di Bari ed al Ministero dell'Istruzione di procedere al ripristino del contratto a tempo indeterminato così come da nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 in riferimento all'aspirante Cataldi Nicoletta la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla predetta cdc ADSS per la sede BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE e successiva comunicazione del 06.08.2021 da parte del sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione;
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- **Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 25 agosto 2021;**
- **Nota AOOUSPBA n. 19479 del 02.08.2021 emessa**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dall'U.S.P. di Bari;

- **Comunicazione di Conferma Sede ai fini dell'immissione in ruolo** comunicata a mezzo mail in data 06.08.2021;
- **Comunicazione di Assunzione a tempo indeterminato** comunicata a mezzo mail in data 06.08.2021;
- **Comunicazione di Cancellazione Assunzione a tempo indeterminato** comunicata a mezzo mail in data 24.08.2021;
- **Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 20446 del 14.07.2021;**

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del **contributo unificato** è pari ad € 325,00.

Serra San Bruno/Roma, 18.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Il ricorso ha per oggetto la finalità di accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle G.A.E. della c.d.c. ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso l'istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" come da comunicazione di assunzione a tempo indeterminato del 09.08.2021;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.A.E., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli stessi nonché nei confronti dell'eventuale docente nominato presso l'Istituto BAIS02004C I.I.S.S. "BASILE CARAMIA – GIGANTE" al posto dell'odierna ricorrente.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati.

Tutto ciò premesso e considerato, la parte ricorrente

INSTA

Affinchè l'Ill.mo Sig. Presidente voglia autorizzare, **esclusivamente per i controinteressati**, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con modalità diverse

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

da quelle stabilite dalla Legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> e sul sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale di Bari al seguente indirizzo telematico: <http://www.uspbari.it/usp/category/notifiche-per-pubblici-proclami/> dei seguenti dati:

- Autorità Giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione Intimata;
- Sunto dei motivi del ricorso;
- Indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.;
- Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza;

Con Osservanza.

Serra San Bruno/Roma, 18.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi